

- 2) L'articolo 1 è modificato come segue:
- a) al paragrafo 1, alla fine del primo comma, è aggiunto il testo seguente:
- «Il bilancio può includere l'iscrizione delle garanzie per le attività di assunzione ed erogazione di mutui contratti dalla Comunità.»;
- b) al paragrafo 1, secondo comma, secondo trattino, la parola «economica» è soppressa.
- 3) All'articolo 2, alla fine del primo comma, è aggiunto il testo seguente:
- «A tal fine, la mobilitazione delle risorse comunitarie deve essere preceduta da una valutazione volta a garantire che i benefici che ne risulteranno siano pari ai mezzi impiegati. Tutte le azioni devono essere sottoposte a un riesame periodico, segnatamente nell'ambito della procedura di bilancio, al fine di verificarne la giustificazione.»
- 4) L'articolo 3 è modificato come segue:
- a) il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
- «2. Per le attività di carattere operativo, la scheda finanziaria deve contenere gli elementi finanziari ed economici che permettano al legislatore di valutare la necessità di un intervento della Comunità, secondo le disposizioni corrispondenti dell'articolo 3 B del trattato CE. La scheda finanziaria deve segnatamente integrare l'impatto pluriennale delle misure proposte. Essa fornisce inoltre le informazioni utili sull'eventuale coerenza con altri strumenti finanziari ed è se del caso riveduta all'atto di elaborare il progetto preliminare di bilancio, tenuto conto dell'andamento dell'esecuzione del programma.»;
- b) il testo della nota in calce relativa al paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
- «<sup>(1)</sup> GU n. C 331 del 7. 12. 1993, pag. 1.»;
- c) il testo del paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
- «4. Al fine di prevenire i rischi di frode ed irregolarità, la Commissione presenta nella scheda finanziaria le informazioni che riguardano le misure di prevenzione e di tutela esistenti o previste.»;
- d) il testo del paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
- «5. La Commissione fornisce, all'inizio della procedura di bilancio, sulla base di un'analisi costo/efficacia, i dati atti a consentire un raffronto tra l'evoluzione del fabbisogno in stanziamenti e le previsioni iniziali riportate nelle schede finanziarie.»
- 5) All'articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, il testo della frase introduttiva è sostituito dal seguente:
- «In deroga al primo comma, purché la struttura per l'iscrizione sia prevista in bilancio e salve le disposizioni particolari del titolo XI, talune entrate mantengono la loro destinazione, in particolare:».
- 6) All'articolo 6, il testo del quarto comma è modificato dal seguente:
- «Gli stanziamenti accordati possono essere utilizzati solo per coprire le spese regolarmente impegnate e pagate a titolo dell'esercizio per il quale sono stati concessi, salvo le deroghe di cui agli articoli 7 e 103 e per coprire i debiti regolarmente impegnati provenienti da esercizi precedenti, per i quali non era stato riportato alcuno stanziamento.»
- 7) All'articolo 9, paragrafo 1 e paragrafo 3, lettera b), le parole «trattato CEE» sono sostituite dalle parole «trattato CE».
- 8) L'articolo 11 è così modificato:
- a) il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
- «L'ecu è definito come la somma di importi delle monete degli Stati membri, quale precisata dal regolamento (CE) n. 3320/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, concernente la codificazione della legislazione comunitaria esistente sulla definizione dell'ecu dopo l'entrata in vigore del trattato sull'Unione europea(\*)».
- Qualsiasi modifica della definizione dell'ecu decisa dal Consiglio in applicazione del trattato CE, si applica automaticamente alla presente disposizione.
- (\*) GU n. L 350 del 31. 12. 1994, pag. 27.»;
- b) al paragrafo 4, i termini «all'articolo 126» sono sostituiti dai termini «all'articolo 139».
- 9) All'articolo 13, paragrafo 4, il testo della lettera a) è sostituito dal seguente:
- «a) per quanto riguarda il personale delle istituzioni:
- una relazione sulla politica del personale permanente e temporaneo che precisi le misure adottate in materia di mobilità e di riassegnazione del personale distinte per categoria,
  - per ciascuna categoria di personale, un organigramma dei posti previsti nel bilancio e del personale effettivamente in servizio alla data della presentazione del progetto preliminare di bilancio, con indicazione della